



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00976/2026

Decisione n. 77

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE**

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Anna Cusimano

Marcello de Luca Tamajo

Piero Floreani - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **44/2026**, presentato, in data 21 maggio 2026, dall'**ASD Ecocity Futsal Genzano**, rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Tortorella,

nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, non costituitasi in giudizio,

e

della **Procura Federale FIGC**, non costituitasi in giudizio,

avverso

la decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello FIGC, sez. I, di cui al C.U. n. 0129/CFA/2025-2026 del 18 maggio 2026, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, emessa e pubblicata con C.U. n. 0235/TFN-SD2025-2026 del 1° maggio 2026, ed in accoglimento del reclamo interposto dal Procuratore Federale – FIGC, è stata irrogata, in capo alla società ricorrente, la sanzione della penalizzazione di punti otto in classifica.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 5 giugno 2026, il difensore della parte ricorrente - ASD Ecocity Futsal Genzano - avv. Flavia Tortorella, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 21 maggio 2026, l'ASD Ecocity Futsal Genzano (d'ora innanzi anche solo il Genzano) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sez. I, di cui al C.U. n. 0129/CFA/2025-2026 del 18 maggio 2026, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, emessa e pubblicata con C.U. n. 0235/TFN-SD2025-2026 del 1° maggio 2026, ed in accoglimento del reclamo interposto dal Procuratore Federale FIGC, è stata irrogata, in capo alla società ricorrente, la sanzione della penalizzazione di punti otto in classifica.

Il procedimento trae origine dagli accertamenti svolti dalla Co.Vi.So.D. - Commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche - in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12 giugno

2025, recante *“Adempimenti per l'ammissione al campionato nazionale di Serie A maschile di Calcio a Cinque - Stagione sportiva 2025/2026”*. Detto comunicato impone, fra l'altro, alle società partecipanti al campionato di Serie A 2025/2026 di depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie - ovvero idonea documentazione equipollente - attestanti l'avvenuto pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto dovuto a giocatori e allenatori tesserati in base ai contratti depositati, disponendo che l'inosservanza del prescritto termine perentorio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l'inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l'ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e *“la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”*.

1.1. Risulta dagli atti che, a seguito di segnalazione, in data 19 febbraio 2026, della Co.Vi.So.D., trasmessa per il tramite della Divisione Calcio a 5 della L.N.D., la Procura Federale iscriveva il procedimento al n. 852pf25-26 del 27 febbraio 2026, acquisendo, fra l'altro, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal Genzano con i tesserati [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], oltre alla documentazione di censimento e alle autocertificazioni ex art. 22-bis NOIF della società.

Dagli accertamenti emergeva il mancato deposito, alla data del 31 gennaio 2026, della prova del pagamento - in assenza delle relative dichiarazioni liberatorie ovvero della documentazione equipollente - di due mensilità ciascuno tra quelle dovute, nel periodo settembre-dicembre 2025, ai calciatori [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis].

Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini in data 3 aprile 2026 e non avendo gli interessati chiesto di essere sentiti né presentato memorie nel termine di cui all'art. 123, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con atto prot. 26817/852pf25-26/GC/PN/fm del 14 aprile 2026, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

(i) il sig. [omissis], all'epoca dei fatti legale rappresentante della società, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al richiamato C.U. n. 1193 del 12 giugno 2025, per avere lo stesso, quanto alle posizioni dei calciatori tesserati, sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], depositato documentazione attestante il pagamento soltanto parziale di quanto dovuto a tutto il 31 dicembre 2025 e, segnatamente, mancando la prova del pagamento in favore dei predetti tesserati, non avendo depositato le relative dichiarazioni liberatorie, di due mensilità ciascuno tra quelle da corrispondere, nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025, come previsto nei contratti depositati;

(ii) la A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

2. Istante il procedimento di primo grado, nell'ambito del quale la Procura Federale richiedeva l'applicazione, nei confronti del sig. [omissis], della sanzione di 3 mesi di inibizione e di 8 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione nei confronti del Genzano, oltre all'ammenda di euro 5.000,00, il TFN, definitivamente pronunciandosi, irrogava: «- al sig. [omissis], mesi 3 (tre) di inibizione; - alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda».

Così il Tribunale Federale: «La responsabilità della società deferita risulta provata in atti. [...] A seguito degli accertamenti effettuati dalla Co.Vi.So.D., è emerso che la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO si è resa inadempiente all'obbligo di depositare, entro il suindicato termine del 31 gennaio 2026, la documentazione attestante l'integrale pagamento, in favore dei propri calciatori tesserati [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], di due mensilità nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025, come previsto nei rispettivi contratti. Nel costituirsi in giudizio, in vista dell'udienza, i deferiti hanno proposto alcune questioni preliminari. In particolare, viene eccepita l'incompetenza della Divisione Calcio a 5 in ordine alla "creazione" di nuove fattispecie di illecito disciplinare o sanzioni. Tale potere spetterebbe esclusivamente al Consiglio Federale della FIGC. Secondo i deferiti, pertanto, il Comunicato n. 1193 avrebbe invaso una materia coperta da "riserva di legge" federale. Tale eccezione va disattesa. Come evidenziato da ultimo dalla Corte Federale d'Appello con la decisione a SS.UU. n. 111 pubblicata il 13 Aprile 2026 "L'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva – nella formulazione vigente – dispone espressamente che «le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni». Tale norma opera con una tecnica di rinvio: è il Codice di giustizia sportiva stesso — fonte primaria dell'ordinamento federale — a devolvere alle disposizioni di ammissione emanate dalla LND non solo la determinazione degli obblighi di comunicazione e deposito, ma anche l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento. Si tratta, dunque, di un rinvio che conferisce alle disposizioni di ammissione la forza di determinare contenuto e misura della sanzione, senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi da parte di altri organi federali. D'altro canto, il Comunicato Ufficiale n. 154/2025 disciplina puntualmente i requisiti di iscrizione al campionato e prevede espressamente le conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento, inserendosi nel

sistema federale quale fonte attuativa del CGS. Tale Comunicato emanato dal Dipartimento interregionale – organo istituzionalmente competente per l'organizzazione del Campionato nazionale di Serie D ai sensi dello Statuto della Lega e degli artt. 21 e 22 del Regolamento LND – costituisce un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare che vincola le società partecipanti al Campionato di Serie D; e, pertanto, costituisce esattamente una «disposizione di ammissione ai campionati nazionali dilettantistici emanata dalla Lega nazionale dilettanti» ai sensi del citato art. 33, comma 8, CGS.. Ne consegue che le sanzioni ivi previste hanno piena copertura normativa nel Codice federale e non necessitano di alcun ulteriore provvedimento deliberativo da parte di altri organi federali. La piena copertura normativa nel Codice federale è confermata anche dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport. Già nella decisione delle Sezioni Unite n. 60/2015, resa in relazione a un caso analogo riguardante il Comunicato Ufficiale n. 167 del 2015 del Dipartimento interregionale, il Collegio di garanzia ha riconosciuto la duplice rilevanza - disciplinare e amministrativa - dell'inadempimento degli obblighi stabiliti dal predetto Comunicato Ufficiale. [...] In definitiva, l'art. 33, comma 8, CGS, è norma di rango primario nell'ordinamento sportivo e costituisce la base normativa sufficiente e necessaria per attribuire alle disposizioni di ammissione emanate dalla LND la capacità di individuare le condotte rilevanti e di determinare le relative sanzioni". La suindicata decisione sconfessa integralmente la suindicata eccezione preliminare, trattandosi, anche nel caso di specie, di disposizioni contenute in un Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 relativo agli adempimenti per l'ammissione al campionato. Appare infondata anche l'ulteriore eccezione preliminare contenuta nella memoria dei deferiti secondo cui la Co.Vi.So.D. non potrebbe effettuare controlli sugli stipendi durante la stagione in quanto i suoi compiti sarebbero limitati esclusivamente alla verifica dei requisiti per l'ammissione ai campionati. La piena legittimità del citato C.U. n. 1193, peraltro relativo agli adempimenti per l'ammissione al campionato, non può che comportare, infatti, la piena legittimità delle espresse previsioni ivi contenute tra cui figura la competenza della Co.Vi.So.D. alla verifica delle dichiarazioni liberatorie attestanti i pagamenti a tutto il 31 dicembre 2025 o, in assenza delle stesse, alla verifica della documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento delle somme da parte dei giocatori e degli allenatori. La Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche) è, in ogni caso, l'organo tecnico deputato al controllo economico-finanziario sulle società della Lega Nazionale Dilettanti (LND), comprese quelle della Divisione Calcio a 5 ed ha il potere di esaminare tutta la documentazione contabile e amministrativa che le società sono obbligate a inviare periodicamente e non solo all'atto dell'iscrizione. Premesso quanto sopra in ordine alle eccezioni preliminari formulate dai deferiti, la memoria contesta l'erroneità dei calcoli effettuati dalla Commissione di controllo in ordine al

metodo di conversione netto/lordo basato sulle tabelle AIC ed all'erronea inclusione nel calcolo delle mensilità anche delle "premierità". In particolare, i deferiti affermano che i premi hanno un regime fiscale diverso e, per loro natura, sono variabili e non possono essere equiparati al compenso fisso mensile. Sul punto, appare opportuno evidenziare che i contratti acquisiti dalla Procura Federale prevedono espressamente il pagamento mensile anche dei premi che quindi rientrano certamente nell'alveo "di quanto previsto dai contratti depositati" cui fa riferimento il C.U. n. 1193. Tenuto conto di quanto sopra, indipendentemente dal criterio di calcolo utilizzato, per stessa ammissione del consulente di parte dei deferiti, risultano pacificamente mancanti importi relativi alla sommatoria di compensi e premi. Appaiono, pertanto, prive di pregio anche le difese di merito contenute nella memoria depositata dall'Avv. Tortorella. Ai fini della pena, in linea con quanto disposto dal C.U. n. 1193, il Collegio irroga mesi 3 (tre) di inibizione al sig. [omissis], all'epoca dei fatti legale rappresentante della A.S.D. Ecocity Futsal Genzano ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda alla società stessa. Sempre nei confronti del sodalizio, con riferimento ai punti di penalizzazione da applicare, come sopra riportato, il suindicato C.U. prevede "la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati". La Procura Federale ha chiesto l'irrogazione di punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica applicando un punto di penalizzazione per ciascun calciatore (quattro) e per ciascuna mensilità (due). Il Tribunale, in linea con la propria pacifica giurisprudenza in materia di inadempimenti contributivi/retributivi previsti dalle N.O.I.F. e stante la gravità della sanzione, ritiene, tuttavia, che, in assenza di una specifica previsione nel C.U. che specifichi che ogni mensilità vada riferita a ciascun calciatore, occorra dare un'interpretazione letterale della disposizione. Pertanto, il punto di penalizzazione andrà applicato alla mensilità, indipendentemente dal numero di calciatori cui è riferibile l'inadempimento. Ciò detto, considerate le due mensilità in relazioni alle quali la società non ha integralmente versato gli importi previsti nei contratti, il Tribunale irroga la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva».

2.1. Avverso tale decisione proponevano separati reclami la Procura Federale (deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. della L.N.D. Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12 giugno 2025, e chiedendo l'irrogazione della sanzione della penalizzazione in classifica della società in misura di 8 (otto) punti da scontare nella corrente stagione sportiva) e il Genzano, con il sig. [omissis], che chiedevano, in via principale, la riforma integrale della stessa ed il proscioglimento dagli addebiti; in via graduata, l'accertamento dell'illegittimità delle prescrizioni di cui al predetto C.U. e la conseguente sua disapplicazione; in via ulteriormente graduata, l'accertamento dell'illegittimità dell'accertamento ad

opera della Co.Vi.So.D.; in via subordinata, l'accertamento del corretto calcolo degli importi corrisposti ai tesserati e il conseguente proscioglimento dei deferiti.

La CFA, riunite le impugnazioni, respingeva l'appello dell'odierna ricorrente e del sig. [omissis] ed accoglieva quello della Procura Federale, irrogando al Genzano la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

2.1.1. Sul reclamo del Genzano e del sig. [omissis], la CFA così argomentava: *«con il primo motivo i reclamanti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del Codice di giustizia sportiva, dell'art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva del CONI, e dell'art. 53-ter NOIF; nonché la violazione e/o falsa applicazione del sistema delle fonti del diritto sportivo, deducendo la carenza di potere in capo alla Divisione Calcio a 5 della L.N.D. di istituire fattispecie di illecito disciplinare ed a prevederne le relative sanzioni [...] Il motivo è infondato. Dispone l'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva che “le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni”.*

La norma deve intendersi quale disposizione di rinvio, in forza della quale è il Codice di giustizia sportiva stesso - fonte primaria dell'ordinamento federale - a devolvere alle disposizioni di ammissione emanate dalla L.N.D. la duplice funzione di determinazione: (i) degli obblighi di comunicazione e di deposito a carico delle società dilettantistiche; (ii) delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Nella fattispecie, pertanto, il rinvio alle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti conferisce alle stesse la forza giuridica di individuare contenuto e misura della sanzione, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento deliberativo da parte di altri organi federali. Si tratta, in altri termini, di una norma a fattispecie aperta che incorpora per relationem la disciplina di settore emanata dalla competente articolazione associazionistica, conferendole rango regolamentare sostanziale e piena copertura normativa primaria. Questa Corte, già a Sezioni Unite con la decisione n. 111/2025-2026 del 13 aprile 2026, espressamente richiamata dal Tribunale, ha avuto modo di precisare che il C.U. emanato dalle articolazioni della L.N.D. in materia di adempimenti per l'ammissione ai campionati - quale è, per l'appunto, il C.U. della Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12.6.2025 - costituisce un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare che vincola le società partecipanti al campionato e si configura come “disposizione di ammissione ai campionati nazionali dilettantistici emanata dalla Lega nazionale dilettanti” ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva.

Ne consegue che le sanzioni ivi previste hanno piena copertura normativa nel Codice federale, senza che possa configurarsi, come erroneamente sostenuto dai reclamanti, alcuna invasione di una pretesa “riserva di legge federale”.

Tale conclusione si pone in piena conformità con la consolidata giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, il quale, già con la decisione delle Sezioni Unite n. 60/2015 [...], aveva riconosciuto la duplice rilevanza - disciplinare e amministrativa dell'inadempimento degli obblighi stabiliti dai Comunicati Ufficiali della L.N.D. relativi alle procedure ammissive [...].

2.2 Tanto rilevato, e venendo alla disamina di un ulteriore profilo di doglianza sollevato dai reclamanti, non può condividersi l'assunto secondo il quale la fattispecie disciplinata dal C.U. n. 1193 esulerebbe dal perimetro applicativo dell'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva in quanto difetterebbe del “necessario collegamento” con la procedura di iscrizione al campionato. Diversamente da quanto sostenuto dai reclamanti, l'adempimento del deposito delle dichiarazioni liberatorie attestanti i pagamenti effettuati a favore di giocatori e allenatori a tutto il 31 dicembre 2025 è sistematicamente collocato all'interno della disciplina dell'ammissione al campionato e ne costituisce uno dei requisiti di permanenza, posto a tutela non soltanto dell'interesse dei singoli tesserati ma anche - e soprattutto - dell'interesse collettivo all'equilibrio finanziario delle società partecipanti, alla regolarità delle competizioni e al rispetto della par condicio fra i sodalizi (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015).

E' del tutto evidente, secondo questa Corte, che la circostanza che il termine di adempimento sia fissato al 31 gennaio 2026 - e dunque in costanza di stagione sportiva - non muta la natura ammissiva e di legittima permanenza nel campionato del prescritto adempimento, che resta funzionale a garantire la continuità dei requisiti di partecipazione al campionato e si inserisce, dunque, a pieno titolo nell'alveo applicativo dell'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, all'evidente fine di garantire la par condicio e la leale partecipazione e svolgimento del campionato.

Del resto, l'ordinamento sportivo prevede una pluralità di scadenze infrastagionali che dimostrano come la verifica dei requisiti finanziari non sia un istituto solamente iniziale, ma un processo continuativo che si protrae per l'intera stagione sportiva.

Il richiamo operato dai reclamanti al precedente del Collegio di garanzia, Sez. I, n. 11/2023 - secondo cui “la circolare non possa prevalere sul Codice di Giustizia Sportiva della Federazione”, risulta inconferente al caso di specie, posto che, come sopra evidenziato, la fonte sanzionatoria nella fattispecie che qui occupa non è la circolare in sé considerata, bensì il combinato disposto di cui all'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva (norma di rango primario federale) e al C.U. n. 1193 (atto attuativo a cui il Codice federale fa rinvio per la determinazione di obblighi e

sanzioni). Diversa, dunque, è la struttura del rapporto fra fonti rispetto a quella esaminata nel precedente invocato, nel quale la circolare era atto autonomo e non oggetto di rinvio normativo da parte del Codice federale. 2.3 Quanto, infine, alla doglianza relativa alla carenza di idonea motivazione della decisione del Tribunale, ritenuta dai reclamanti meramente apparente, questa Corte evidenzia come nella decisione impugnata il Tribunale ha esplicitamente richiamato il fondamento normativo (art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva) e il precedente di questa Corte (SS.UU., n. 111/20252026) [...].

3. Con il secondo motivo, i reclamanti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53-ter NOIF e la carente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Co.Vi.So.D. - in forza della testuale formulazione del citato art. 53-ter, comma 1, NOIF, secondo cui essa è organismo tecnico "con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati" - non sarebbe legittimata ad effettuare verifiche sull'adempimento delle obbligazioni stipendiali in costanza di stagione sportiva, essendo la sua competenza limitata al controllo sulle ammissioni delle società ai Campionati nazionali della L.N.D. [...] Il motivo è infondato. [...] Ritiene questa Corte che la competenza della Co.Vi.So.D. ad effettuare le verifiche specificamente attribuitele da quella stessa fonte non possa che discendere, in via di immediata conseguenza, dal complesso normativo sopra descritto.

Il C.U. n. 1193, infatti, individua espressamente la Co.Vi.So.D. quale organismo destinatario del deposito delle dichiarazioni liberatorie e della documentazione equipollente: tale individuazione, contenuta in un atto che si sostanzia - per le ragioni sopra esposte - nelle "disposizioni di ammissione ai campionati nazionali dilettantistici" di cui all'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, ha piena valenza vincolante nei confronti delle società partecipanti al campionato e non può essere disconosciuta in via interpretativa.

3.2 Sotto altro profilo, ed in via dirimente, la lettura restrittiva dell'art. 53-ter NOIF prospettata dai reclamanti non trova riscontro né nel testo della disposizione, né nel sistema federale posto a tutela della par condicio e della regolarità delle competizioni.

La Co.Vi.So.D. è, per espressa qualificazione normativa, l'"organismo tecnico di controllo" della L.N.D. - ivi inclusa la Divisione Calcio a 5 - e la sua funzione di vigilanza sulla solidità economico-finanziaria delle società dilettantistiche non può esaurirsi, come pare *ictu oculi* evidente, nel solo momento dell'iscrizione al campionato, e ciò, vale ribadire, a tutela della par condicio e della regolarità delle competizioni sportive.

In tale ottica non può dubitarsi che la funzione di controllo sulle ammissioni al campionato delle società partecipanti abbia senso solo se posta in continuità con un'attività di verifica, anche periodica e infrastagionale, circa l'adempimento degli incombeni posti a salvaguardia del rispetto

dell'adempimento retributivo nei confronti dei propri tesserati, posto che la stabilità finanziaria del sodalizio costituisce - a tutela della par condicio e della regolarità del campionato - un requisito permanente e non certamente solamente iniziale.

Diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di una vigilanza federale concentrata in un unico momento, lasciando sine die scoperti gli interessi tutelati dalla stessa disciplina ammissiva. Tale impostazione è del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport [...]. La rilevanza disciplinare del mancato tempestivo adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, con la conseguente applicabilità di sanzioni interne, costituisce, pertanto, "espressione tipica della libertà associativa, che può consentire l'adozione di regole interne, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle generali dettate nell'ordinamento statale" (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016). [...]

In conclusione, la previsione che legittima la Co.Vi.So.D. alla verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi a tutto il 31 dicembre - che il C.U. n. 1193 affida espressamente alla medesima Commissione - non costituisce indebita dilatazione della competenza prevista dall'art. 53-ter NOIF, ma rappresenta una specifica modalità con cui quella stessa competenza si esplica in raccordo funzionale con l'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva e con le disposizioni di ammissione che, nello specifico settore del calcio a cinque, la Divisione di riferimento è chiamata ad emanare, il tutto, vale ribadire ancora una volta, a tutela della par condicio e della regolarità del campionato. 4. Con il terzo motivo i reclamanti deducono la manifesta illogicità della decisione su un punto decisivo della controversia, l'omessa valutazione degli atti istruttori, l'omessa pronuncia su fatti decisivi e sulla prova contraria, la motivazione apparente e l'ingiustizia manifesta.

A suffragio di tale censura, i reclamanti deducono un'articolata pluralità di profili, concernenti: (a) l'erroneo computo delle premialità nelle mensilità da liberare, in ragione del loro asserito regime fiscale differenziato e della discrezionalità nelle modalità e nella tempistica di erogazione; (b) l'erroneità del criterio di conversione netto/lordo basato sulle tabelle dell'AIC; (c) la mancata considerazione delle posizioni individuali, in particolare di quella del calciatore [omissis], asseritamente allontanatosi all'estero in costanza di rapporto; (d) l'omessa pronuncia sulla richiesta di prova testimoniale, di cui viene reiterata la richiesta nel presente gravame.

Il motivo è infondato.

4.1. Quanto al profilo sub (a), il Collegio osserva che l'oggetto dell'obbligo di deposito delle dichiarazioni liberatorie - alla stregua dell'inequivocabile testo del C.U. n. 1193 - è costituito da "quanto previsto dai contratti depositati" a favore dei tesserati, e non dai soli "compensi" in senso stretto.

La Procura federale ha acquisito i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla società con i tesserati [omissis], [omissis] e [omissis], dai quali risulta espressamente prevista la corresponsione mensile, accanto al compenso fisso, anche delle premialità. (Solo per il calciatore [omissis] non è prevista la corresponsione di premi ma, per tale posizione, come verremo a riferire, non risulta integralmente corrisposto nemmeno il compenso fisso pattuito).

In presenza di una simile pattuizione contrattuale, la conseguenza giuridica è duplice: da un lato, le premialità così configurate concorrono a comporre la “mensilità” rilevante ai fini della disciplina del C.U. n. 1193 (e più in generale delle disposizioni di ammissione), in quanto rappresentano - in concreto e nella volontà delle parti - una componente del corrispettivo dovuto in ragione del rapporto sportivo; dall'altro, il regime fiscale eventualmente differenziato e la natura “variabile” della premialità non incidono sull'obbligo, sportivamente rilevante, di corrispondere puntualmente quanto pattuito e di documentarne la corresponsione nei termini previsti dalle disposizioni federali. La mensilità, ai fini dell'applicazione del C.U. n. 1193, è quella “risultante dai contratti depositati”, secondo l'espressa precisazione contenuta nella stessa disposizione.

I contratti depositati, lungi dal configurare la premialità come autonoma e separata dal compenso fisso, ne prevedono l'erogazione integrata e con cadenza mensile.

La distinzione argomentata dai reclamanti fra “mensilità” (intesa come solo compenso fisso) e “premieria” (intesa come emolumento estraneo alla mensilità) - costituisce un'argomentazione che non trova conforto nelle pattuizioni contrattuali, ponendosi anche in contrasto, dunque, con la volontà delle parti, e con le obbligazioni assunte dalla stessa società, così come consacrate nella documentazione che la stessa ha depositato in ottemperanza all'obbligo federale, e che alla stessa società è opponibile in tutta la sua estensione.

Tale conclusione è coerente con i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti dei tesserati, ai quali la giurisprudenza endofederale ha già da tempo riconosciuto rilievo sportivo-disciplinare anche a prescindere dalla specifica natura tecnica delle singole voci, in considerazione della funzione sistemica di tutela della regolarità delle competizioni e della par condicio fra società (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).

L'inadempimento della società reclamante in ordine al pagamento integrale delle obbligazioni economiche in favore dei propri tesserati è stato peraltro confermato, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale federale, dallo stesso consulente della società, stante le risultanze della propria relazione tecnica, agli atti del procedimento, nella quale risultano pacificamente indicati e dichiarati i mancanti importi relativi alla sommatoria di compensi e premi da riconoscersi ai propri tesserati.

L'oggettiva constatazione, fondata su elementi documentali e su quanto rappresentato dallo stesso tecnico di parte, smentisce dunque in radice l'assunto difensivo di parte reclamante, secondo il quale i compensi dei loro tesserati sarebbero stati "integralmente corrisposti".

4.2. In ordine al profilo sub (b), la critica al criterio di conversione netto/lordo basato sulle tabelle dell'AIC è priva di pregio.

Il sistema federale di controllo sulle dichiarazioni liberatorie presuppone, per ragioni di omogeneità e di parità di trattamento fra le società, l'adozione di criteri di calcolo standardizzati e oggettivi: la tabella dell'AIC, ancorché non costituisca un parametro legale in senso stretto, rappresenta lo strumento tecnico di prassi consolidata adottato dall'organismo di controllo a tale specifico scopo, ed è coerente con l'esigenza di assicurare un trattamento uniforme di tutte le società partecipanti al medesimo campionato.

Il principio del rigoroso e uniforme rispetto delle regole, in funzione di tutela della par condicio, è del resto principio cardine in materia di procedure ammissive (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).

Né, del resto, i reclamanti - pur avendo prodotto in primo grado relazione tecnica del proprio consulente - hanno indicato un criterio alternativo che, ove applicato, avrebbe condotto ad una valutazione integralmente assolutoria delle posizioni dei tesserati, posto che - come d'altro canto osservato - lo stesso consulente di parte ha riconosciuto la sussistenza di importi non interamente corrisposti.

4.3. Quanto al profilo sub (c), relativo alla posizione del calciatore [omissis], va osservato che, per costante indirizzo del Collegio di garanzia e di questa Corte, le vicende esecutive del rapporto contrattuale fra la società e il singolo tesserato - anche ove qualificabili in termini di grave inadempimento del prestatore - non legittimano la società a sospendere unilateralmente il pagamento degli emolumenti dovuti, dovendo l'eventuale controversia essere veicolata attraverso gli strumenti arbitrali e contenziosi previsti dall'ordinamento federale.

La sospensione unilaterale del pagamento, anche se asseritamente "cautelativa" - come letteralmente prospettata dai reclamanti - integra dunque, a pieno titolo, un inadempimento sportivamente rilevante, che - in quanto tale - resta apprezzabile in sede disciplinare ed integrante una violazione delle disposizioni presidiate dalla Co.Vi.So.D.

A diverse considerazioni si sarebbe potuto giungere se la società avesse documentato, ad esempio, l'avvio di una procedura arbitrale o l'adozione di un atto formale di sospensione del rapporto secondo le procedure previste dall'ordinamento federale, ovvero ancora il deposito di una formale denuncia all'organo inquirente per il preteso inadempimento del calciatore. Ma così non è stato.

La stessa reclamante ha del resto riconosciuto che “l’unica posizione rimasta parzialmente inadempita riguarda la posizione del calciatore [omissis]”. Tale ammissione - oltre a confermare la sussistenza dell’inadempimento contestato dalla Procura federale, quanto meno con riferimento a tale tesserato - è dunque di per sé sufficiente a comprovare l’insussistenza di un integrale adempimento delle obbligazioni di pagamento in capo alla società, inadempimento che si somma a quanto già rilevato in ordine al mancato integrale pagamento della sommatoria compensi-premi per gli altri tesserati.

4.4. Le argomentazioni che precedono rendono pertanto irrilevante l’espletamento della richiesta prova testimoniale relativa alla specifica posizione del calciatore [omissis].

Inoltre, ad abundantiam, va rilevato che la prova testimoniale, nel processo sportivo, costituisce uno strumento eccezionale rispetto al modulo procedimentale ordinariamente fondato sull’oralità concentrata e sulla prova documentale (CFA, Sez. I, n. 27/20252026; CFA, SS.UU., n. 43/2023-2024). Spetta al giudice valutare l’ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione delle richieste di testimonianza, esercitando questi un potere discrezionale che, ove correttamente motivato anche per implicito (in caso di assoluta irrilevanza), non è peraltro sindacabile in sede di reclamo (Collegio di garanzia, Sez. II, n. 45/2015; CFA, SS.UU., n. 43/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 55/2024-2025). [...]

5. Con il quarto motivo i reclamanti deducono l’abnormità della risposta sanzionatoria irrogata in concreto, la violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione e l’inapplicabilità alla fattispecie della penalizzazione di punti in classifica, sostenendo che, vertendo l’inadempimento contestato sui soli premi (e non sui compensi, asseritamente integralmente corrisposti), l’irrogazione della penalizzazione in classifica risulterebbe sproporzionata e contraria alla ratio di tutela della par condicio competitiva, che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe nel caso di specie messa in pericolo.

Il motivo è infondato.

5.1 Per le ragioni già esposte, la mensilità rilevante, ai fini del C.U. n. 1193, è costituita dal complesso di quanto previsto dai contratti depositati e ricomprende, dunque, entrambe le componenti retributive.

L’integrale corresponsione dei compensi e la persistenza del solo inadempimento sui premi, è peraltro smentito dalle risultanze istruttorie ed anche dalla stessa ammissione del consulente di parte sopra richiamata, che ha riconosciuto la mancanza di importi relativi alla sommatoria di compensi e premi.

Su tale presupposto, e in via assorbente, va rilevato che il C.U. n. 1193 prevede un trattamento sanzionatorio rigidamente predeterminato: l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente,

l'ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e "la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta".

Si tratta di un quadro sanzionatorio costruito secondo un meccanismo a ricorrenza fissa - e non in termini di forbice edittale - che non consente al giudicante alcun margine di apprezzamento discrezionale né nel minimo né nel massimo, dovendosi limitare a verificare la sussistenza della violazione e ad applicare la conseguenza sanzionatoria nei termini descritti dalla disposizione.

Ogni diversa valutazione si porrebbe in contrasto con l'insopprimibile esigenza di certezza nella competizione, immanente all'ordinamento sportivo, che giustifica il principio di inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società. [...] Né può, peraltro, accogliersi la tesi difensiva secondo cui la par condicio non sarebbe in concreto messa in pericolo.

Come questa Corte ha costantemente sottolineato, la penalizzazione conseguente ad inadempimenti retributivi (e contributivi) assolve anche al compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione, parità che la condotta della società inadempiente ha comunque irrimediabilmente alterato in danno delle antagoniste, le quali si sono invece impegnate per onorare le proprie scadenze (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).

Il "carattere concorsuale della procedura" d'ammissione - più volte affermato dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia (SS.UU., n. 60/2015; SS.UU., n. 31/2016) – "esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto".

La distinzione operata dai reclamanti tra "compensi" e "premierità", alla luce della quale soltanto la mancata corresponsione integrale dei primi giustificerebbe la penalizzazione, non solo è priva di riferimento testuale nel C.U. n. 1193 (che parla genericamente di "quanto previsto dai contratti depositati"), ma è anche metodologicamente incompatibile con la struttura sanzionatoria della disposizione e con la sua ratio di tutela.

Si è già osservato, del resto, che i contratti depositati prevedono espressamente la corresponsione mensile dei premi, sicché la pretesa di sottrarre tale componente al perimetro applicativo del C.U. n. 1193 si risolve in una indebita rilettura unilaterale del proprio impegno contrattuale [...]».

2.1.2. Come cennato, la CFA accoglieva il reclamo proposto dalla Procura Federale, rideterminando la sanzione nei confronti del Genzano. Sul punto, così la Corte Federale: «7.1 L'ermeneutica della disposizione si fonda anzitutto sul suo tenore letterale: il C.U. n. 1193 stabilisce che le società devono depositare le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a

tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dai contratti depositati “in favore di giocatori e allenatori tesserati”.

L’adempimento, pertanto, è strutturalmente riferito a ciascun tesserato e a ciascuna mensilità contrattualmente prevista a favore del medesimo: la prova del pagamento - oggetto del richiesto deposito a titolo di liberatoria dal C.U. - è prova individuale, concernente ogni singolo creditore, e si riferisce ad ogni mensilità nei suoi confronti maturata e non integralmente corrisposta.

Coerentemente con tale struttura della prestazione, la sanzione è declinata nel medesimo C.U. nei termini di «un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati».

La specificazione finale, “intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”, è proprio quella che fissa il computo della sanzione da irrogarsi non già ad un’astratta mensilità di calendario, bensì alla mensilità contrattualmente individuata, e dunque alla mensilità di ciascun singolo contratto depositato.

In presenza di più contratti depositati - tanti quanti sono i tesserati - vi sono, per ciascun mese di calendario, tante distinte “mensilità” quanti sono i tesserati: ciascuna costituente un’autonoma e distinta obbligazione di pagamento, la cui inosservanza fa sorgere la corrispondente unità di penalizzazione.

L’interpretazione adottata dal Tribunale - per la quale il punto di penalizzazione andrebbe applicato alla mensilità intesa come unità calendariale, indipendentemente dal numero di calciatori cui è riferibile l’inadempimento - non solo non trova fondamento nel testo della disposizione (che, come si è visto, ancora la mensilità ai contratti depositati, plurali per definizione), ma conduce a esiti applicativi paradossali, come efficacemente evidenziato dalla Procura federale: l’equiparazione del trattamento sanzionatorio applicabile a una società che ometta il deposito delle liberatorie relative a una o più mensilità riferibili a un solo tesserato a quello applicabile a una società che, in ipotesi, ometta il deposito delle liberatorie relative all’intera squadra.

Tale esito determinerebbe un’applicazione del tutto irragionevole della norma, idonea a sterilizzarne l’efficacia deterrente e a frustrarne la ratio di tutela della regolare conduzione dei campionati, della stabilità finanziaria dei sodalizi e della par condicio competitiva.

La più corretta interpretazione sostenuta dalla Procura federale, così come condivisa da questa Corte, è invece coerente con l’indirizzo recentemente delineato dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, con la decisione n. 26/2024, secondo cui “il Legislatore federale ha [...] considerato come fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad ognuna di esse un punto di penalizzazione”, nonché con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte a SS.UU. con la decisione n. 33/2025-2026, che, in tema di mancato versamento di

emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ex art. 33, commi 3 e 4, del Codice di giustizia sportiva, ha valorizzato la tecnica normativa che “àncora” l'imputazione sanzionatoria alla singola fattispecie di omissione, riconoscendo all'avverbio “ogni” riferito alla mensilità una valenza individualizzante.

7.2 Il principio è peraltro altresì coerente con quello già da tempo affermato (seppur in una fattispecie non perfettamente coincidente, in materia di partecipazione alla gara di calciatori non legittimati) dalla giurisprudenza endofederale che ha sempre riconosciuto la natura “moltiplicativa” della sanzione, applicandola “per ciascun incontro” [...] e, dunque, secondo un criterio di cumulo materiale dell'unità sanzionatoria in funzione del numero di occasioni in cui si è realizzata la condotta anti giuridica.

7.3 Questa Corte non può peraltro esimersi dal sottolineare che l'interpretazione qui condivisa, ha trovato conferma in alcune recentissime decisioni del medesimo Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare nn. 0238/TFNSD-2025-2026 e 0239/TFNSD-2025-2026, entrambe depositate il 6 maggio 2026 e richiamate dalla Procura reclamante: in entrambe le decisioni, in fattispecie analoghe disciplinate dal C.U. del Dipartimento Interregionale n. 154 del 6 giugno 2025 (di contenuto sostanzialmente sovrapponibile al C.U. della Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12.6.2025), il Tribunale ha applicato il criterio del cumulo per ciascun tesserato e per ciascuna mensilità, irrogando un punto di penalizzazione per ogni unità mensile non liberata in favore di ciascun tesserato.

Tale orientamento si presenta, dunque, come la lettura più coerente con la lettera e la ratio della disposizione, e merita dunque di essere qui condiviso e consolidato.

La diversa lettura adottata nella decisione qui esaminata - che il Tribunale ha definito conforme alla “propria pacifica giurisprudenza in materia di inadempimenti contributivi/retributivi previsti dalle N.O.I.F.” - risulta, in realtà, non confortata da precedenti specifici sulla questione e si risolve, come la Procura ha condivisibilmente osservato, in un non consentito intervento “novativo in via pretoria” sulla portata precettiva del C.U.

7.4 Da ultimo, va ancora ribadito che la natura predeterminata della sanzione - di cui si è già detto in precedenza - non consente al giudicante deviazioni dalla misura legale, neppure in funzione asseritamente equitativa o di mitigazione (Collegio di garanzia, Sez. I, n. 42/2020; CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026); semmai, la valutazione di gravità del comportamento o di particolari circostanze del caso concreto, ove la disposizione le ammettesse, potrebbe, a tutto voler concedere, giustificare un aumento della pena oltre il minimo, ma non certo una sua riduzione al di sotto della soglia legalmente predeterminata.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, “nulla impedisce al giudice, nel fare corretto uso del suo potere di dosimetria della sanzione, di irrogare una sanzione maggiore [...] là dove [...] riscontri una particolare gravità del comportamento tenuto dal deferito, anche in considerazione del numero esteso dei soggetti lesi” (CFA, SS.UU., n. 97/2024-2025).

Il reclamo della Procura federale è, dunque, fondato e va accolto.

8. Di contro non possono essere condivise le controdeduzioni svolte dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano con la memoria autorizzata del 12 maggio 2026, le quali non sono idonee a smentire l’iter logico-giuridico che conduce all’accoglimento del reclamo proposto dalla Procura federale.

8.1 Quanto, anzitutto, all’invocato canone di interpretazione testuale delle disposizioni costituenti lex specialis - di cui ai precedenti del giudice amministrativo (Tar Lazio, Sez. III, 29 maggio 2024, n. 10885; Sez. III, 15 aprile 2024, n. 7410), espressamente richiamati nelle memorie presentate dalla società – si evidenzia l’infondatezza ed anche l’inconferenza delle ivi contenute argomentazioni.

La giurisprudenza amministrativa richiamata dalla società si è formata in materia di procedure di evidenza pubblica - quali, appunto, le gare per l’aggiudicazione di contratti pubblici - e ha consacrato un canone interpretativo della lex specialis funzionale a un obiettivo ben preciso: la tutela della par condicio competitorum, ossia della parità di trattamento fra concorrenti che, in regime di rigida tipizzazione documentale e formale, aspirano all’aggiudicazione di un bene. [...]

La ratio della competizione sportiva è strutturalmente differente.

In primo luogo, l’ordinamento sportivo è ordinamento settoriale dotato di propria autonomia, riconosciuta dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, e si caratterizza per un contesto normativo che persegue interessi specifici - la regolarità delle competizioni, il merito sportivo, la stabilità economico-finanziaria delle società partecipanti, la tutela dei tesserati – non certamente pienamente sovrapponibili a quelli del diritto amministrativo ed, in specifico, della contrattualistica pubblica.

Lo stesso Collegio di garanzia dello sport, là dove riferisce all’ammissione ai campionati la nozione di “procedura di tipo competitivo” (Collegio di garanzia, Sez. I, n. 48/2018), utilizza l’aggettivazione in senso atecnico, non per sussumere la competizione sportiva nello schema della procedura ad evidenza pubblica, bensì per richiamarne la connotazione tipicamente agonistica, che è il proprium stesso dell’attività sportiva.

Né la sovrapposizione fra i due paradigmi può essere giustificata dall’analogia lessicale fra il “concorrente” della gara amministrativa e il “contendente” del campionato sportivo.

È infatti, del tutto evidente che le due figure, pur entrambe collocate in una dimensione competitiva, sono soggette a regole di tutela diverse, in quanto diverse sono le finalità perseguite dalle rispettive discipline.

A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport - là dove fa riferimento alla par condicio in materia di iscrizione ai campionati (Collegio di garanzia, SS.UU., nn. 60/2015, 31/2016, 45/2018, 48/2018) - utilizza l'espressione in senso assai diverso da quello della contrattualistica pubblica: la par condicio del diritto sportivo non opera nel senso di favorire il singolo contendente di fronte ad ambiguità testuali, ma esattamente nel senso opposto, ossia di imporre un "assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto", con la conseguenza che "le regole previste dal Comunicato Ufficiale [...] siano interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme" (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015).

In materia sportiva, dunque, la par condicio è clausola di rigore applicativo, non di apertura ermeneutica in favore dell'incolpato.

8.2 Da ultimo, non può non osservarsi come lo stesso giudice amministrativo, nelle sentenze richiamate dalla società, completa il proprio principio con il corollario per cui "soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente".

Al riguardo, tornando alle considerazioni in precedenza illustrate, l'interpretazione della Procura federale, condivisa da questa Corte, non è un'interpretazione analogica né estensiva della disposizione in esame, bensì l'applicazione di quanto la disposizione stessa testualmente prescrive, una volta che si dia integrale rilievo all'inciso "mensilità risultante dai contratti depositati", che come già rilevato - ancora il computo alla singola pattuizione contrattuale, e dunque alla pluralità delle obbligazioni di pagamento riferibili a ciascun tesserato.

8.3 In conclusione, il richiamo alla giurisprudenza amministrativa sulla lex specialis concorsuale e al corollario del favor concorrenti, lungi dal fornire un argomento decisivo in favore della tesi difensiva, si rivela inconferente per la fattispecie qui in esame, afferente ad una materia regolata da un ordinamento autonomo retto da finalità (regolarità delle competizioni, merito sportivo, equilibrio economico-finanziario delle società, rispetto delle scadenze federali) e da canoni interpretativi (rigore applicativo, valorizzazione del merito sportivo, tipicità della sanzione) che divergono strutturalmente da quelli della giurisprudenza amministrativa richiamata. L'invocazione di tale principio è dunque pertinente alla presente fattispecie soltanto a un livello generale - l'interpretazione letterale come canone primario, condiviso da ogni ordinamento giuridico - ma non vale a imporre la lettura riduttiva propugnata dalla difesa della società.

8.4 Quanto, in secondo luogo, all'asserita assenza nel testo del C.U. n. 1193 di un sintagma che espressamente preveda la moltiplicazione per il numero dei tesserati interessati, va ribadito che la disposizione - lungi dall'ancorare il computo a una astratta unità calendariale - àncora la "mensilità" a "quella risultante dai contratti depositati". [...]

8.5. Quanto all'argomentazione afferente alla giurisprudenza originata dal contenzioso maturato in ambito professionistico in merito all'art. 33 del Codice di giustizia sportiva, esso non vale a confutare l'interpretazione qui condivisa.

Nel sistema dell'art. 33, commi 1-3, del Codice di giustizia sportiva, infatti, la disposizione individua come unità sanzionatoria il "mancato pagamento delle mensilità dovute", riferendosi a scadenze mensili o trimestrali predeterminate dall'ordinamento federale (ad esempio: "mensilità di luglio", "mensilità del solo secondo trimestre 1° ottobre - 31 dicembre"), ossia ad unità temporali oggettive e identiche per tutte le società destinatarie della disciplina. [...]

La disposizione del C.U. n. 1193 - di cui si discute - presenta, invece, una struttura testuale diversa: àncora la mensilità non a una unità temporale predefinita, ma a quella "risultante dai contratti depositati", così rinviando alla pluralità delle singole pattuizioni individuali.

Il parallelismo prospettato dalla difesa non coglie nel segno proprio perché non valorizza questa differenza strutturale fra le due tecniche normative.

8.6 Quanto, infine, all'invocato principio di proporzionalità, esso è certamente elemento cardine dell'ordinamento sportivo, ma opera all'interno - e non al di sopra - della disciplina sanzionatoria specifica dettata dalla disposizione applicabile.

La proporzionalità trova attuazione, in primo luogo, nella stessa struttura del C.U. n. 1193, che modula la sanzione in funzione del numero delle mensilità non integralmente corrisposte (e dunque, indirettamente, della gravità dell'inadempimento complessivo): chi ha omesso il deposito di una sola liberatoria sconta un punto, chi ne ha omesse otto sconta otto punti.

La graduazione è, dunque, immanente alla disposizione, e l'interpretazione qui accolta vi dà piena attuazione, lungi dallo svuotarla: la fattispecie sanzionatoria qui in esame presuppone, infatti, una specifica e individuata condotta di inadempimento riferibile a ciascun tesserato, ed è proprio l'estensione dell'inadempimento - nel suo duplice profilo soggettivo (numero di tesserati lesi) e oggettivo (numero di mensilità non corrisposte) - che la disposizione vuole sanzionare in modo proporzionato.

9. In conclusione, la sanzione della penalizzazione in classifica nei confronti della A.S.D. Ecocity Futsal Genzano deve essere rideterminata, in applicazione del C.U. n. 1193 del 12 giugno 2025, in misura pari a 8 (otto) punti, derivanti dal cumulo di due mensilità non liberate per ciascuno dei

quattro tesserati interessati ([omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]), da scontare nella corrente stagione sportiva [...]».

3. Ha dunque presentato ricorso al Collegio di Garanzia il Genzano, articolando i seguenti motivi di diritto.

- I. *“ERRONEA E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA; MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE APPARENTE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 33, COMMA 8, CGS. FIGC; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL C.U. N. 1193 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 DEL 12.06.2025; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE FONTI NORMATIVE; NULLITA’ DEL C.U. N. 1193 PER CARENZA E/O STRARIPAMENTO DI POTERE”.*

La ricorrente censura le decisioni endofederali nella parte in cui hanno ritenuto legittima l'applicazione del Comunicato Ufficiale n. 1193 della Divisione Calcio a 5 quale fonte idonea a introdurre autonomi adempimenti infrastagionali assistiti da sanzioni disciplinari. Secondo la prospettazione del sodalizio, il C.U. n. 1193 avrebbe introdotto obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme federali di rango primario, senza alcuna base normativa attributiva del relativo potere regolamentare.

La società evidenzia che gli adempimenti per l'ammissione al campionato risultano espressamente disciplinati nella parte iniziale del comunicato, mentre le verifiche oggetto del procedimento disciplinare sarebbero state introdotte in una diversa sezione del medesimo atto, concernente controlli intermedi nel corso della stagione sportiva. La Corte Federale d'Appello avrebbe erroneamente assimilato tali verifiche ai requisiti di ammissione al campionato, di cui all'art. 33, comma 8, CGS FIGC, sostenendo che esse siano funzionali al mantenimento dei requisiti di partecipazione e alla tutela della *par condicio*.

Secondo la ricorrente, tale interpretazione risulterebbe priva di supporto normativo, poiché nessuna disposizione federale primaria attribuirebbe alla Divisione Calcio a 5 il potere di introdurre nuove fattispecie disciplinari ovvero ulteriori controlli economico-finanziari infrastagionali nel settore dilettantistico. Viene richiamato il principio di gerarchia delle fonti, già affermato dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia, evidenziando come un comunicato di componente federale non possa derogare né ampliare disposizioni contenute nelle NOIF o nel Codice di Giustizia Sportiva.

La difesa sostiene, inoltre, che il richiamo operato dalla Corte ai precedenti concernenti le procedure di iscrizione ai campionati professionistici sarebbe inconferente, poiché nei casi esaminati dalla giurisprudenza richiamata vi era una specifica previsione normativa primaria (in

particolare, gli artt. 80 e 85 NOIF), mentre nella fattispecie in esame difetterebbe qualsiasi copertura normativa espressa. L'intero impianto sanzionatorio sarebbe, pertanto, fondato su una disposizione regolamentare nulla per carenza di potere, con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate.

- II. *“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 52TER DELLE NOIF; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELL’ACCORDO COLLETTIVO DI CATEGORIA LND – AIC; MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI GOVERNO IN TEMA DI GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE; CONTRARIETA’ DEL C.U. N. 1193 CON LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 6 DELL’ACCORDO COLLETTIVO LND – AIC”.*

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'attività di controllo svolta dalla Co.Vi.So.D., assumendo che tale organismo avrebbe operato oltre le competenze attribuitegli dall'art. 52-ter NOIF. La difesa evidenzia che la segnalazione all'origine del procedimento disciplinare concerneva le dichiarazioni liberatorie relative alle mensilità maturate al 31 dicembre 2025 e che la Co.Vi.So.D. avrebbe effettuato verifiche su adempimenti stipendiali infrastagionali non previsti dalla normativa federale primaria.

Secondo la ricorrente, l'art. 52-ter NOIF attribuisce alla Co.Vi.So.D. esclusivamente funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati nazionali organizzati dalla LND, senza contemplare poteri di vigilanza continuativa durante la stagione sportiva. La Corte Federale d'Appello avrebbe, pertanto, erroneamente ritenuto che la competenza dell'organismo di vigilanza potesse desumersi “in via di immediata conseguenza” dal C.U. n. 1193, sovvertendo la gerarchia delle fonti e attribuendo ad una disposizione regolamentare il potere di ampliare le attribuzioni di un organo federale disciplinate da norma primaria.

La ricorrente contesta, inoltre, la motivazione della Corte nella parte in cui questa afferma che la funzione di controllo della Co.Vi.So.D. debba necessariamente estendersi anche alla verifica della stabilità economico-finanziaria infrastagionale delle società. Secondo la difesa, si tratterebbe di una valutazione meramente opportunistica e priva di rilievo normativo, poiché eventuali controlli intermedi potrebbero essere introdotti soltanto attraverso un intervento espresso del legislatore sportivo.

La società richiama, altresì, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia, in particolare la decisione SS.UU. n. 9/2016, sostenendo, tuttavia, che i precedenti invocati dalla Corte riguarderebbero esclusivamente l'applicazione di disposizioni federali primarie già esistenti, mentre, nel caso di specie, si controverte sull'assenza assoluta di una norma di rango primario che disciplini gli adempimenti intermedi nel dilettantismo.

La difesa evidenzia, inoltre, il contrasto tra il C.U. n. 1193 e l'art. 6 dell'Accordo Collettivo LND-AIC, il quale distingue chiaramente tra compensi e premi, attribuendo loro differenti modalità di corresponsione e differente disciplina fiscale e previdenziale. In particolare, mentre i compensi devono essere corrisposti in ratei mensili di pari importo, i premi possono essere erogati entro il termine della stagione sportiva ovvero secondo modalità liberamente concordate dalle parti.

Secondo la ricorrente, gli organi di giustizia federale avrebbero erroneamente sommato compensi e premialità ai fini del calcolo delle mensilità asseritamente non corrisposte, senza considerare il differente regime giuridico delle due voci retributive. La Corte avrebbe, inoltre, omissis di valutare la consulenza tecnica prodotta dalla società, che dimostrerebbe la correttezza dei pagamenti effettuati e l'erroneità dei criteri di conversione netto/lordo adottati dalla Procura Federale mediante le tabelle AIC.

La società contesta, infine, la mancata ammissione della prova testimoniale articolata con riferimento alla posizione del tesserato [omissis], assumendo che tale prova fosse decisiva ai fini della corretta ricostruzione della posizione retributiva del calciatore e della conseguente quantificazione della sanzione.

III. *“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL C.U. N. 1193 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5; MANIFESTA ILLOGICITA' E/O IRRAGIONevolezza DELLA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA; OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUI PROFILI DI CORRETTEZZA SULLE MENSILITA' CALCOLATE”.*

La ricorrente censura le decisioni impugnate anche sotto il profilo della non corretta interpretazione del C.U. n. 1193 con riguardo al calcolo delle mensilità oggetto di verifica. In particolare, la società deduce che la Corte Federale d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le premialità previste nei contratti depositati dovessero necessariamente concorrere, in misura uniforme, alla determinazione delle mensilità da considerare ai fini disciplinari.

Secondo la prospettazione difensiva, l'art. 6 dell'Accordo Collettivo LND-AIC distingue chiaramente tra compensi fissi e premi, prevedendo per questi ultimi modalità di corresponsione autonome e non necessariamente ripartite in quote mensili uguali. La Corte avrebbe invece assimilato le premialità ai compensi fissi, assumendo che le stesse dovessero essere suddivise pro quota per ciascuna mensilità contrattuale.

La ricorrente evidenzia di avere integralmente corrisposto i compensi fissi ai tesserati e di avere, altresì, erogato parte delle premialità secondo modalità conformi alla contrattazione collettiva. L'errore della Procura Federale e dei giudici endofederali risiederebbe dunque nell'aver

computato le premialità come somme necessariamente suddivise in rate costanti, nonostante l'Accordo Collettivo non imponga alcun obbligo di uniformità nella loro corresponsione.

La società contesta, inoltre, il criterio di conversione netto/lordo utilizzato dalla Procura Federale, basato sulle tabelle AIC, assumendo che tale criterio non avrebbe valore normativo vincolante e che la consulenza tecnica di parte avrebbe dimostrato l'esistenza di differenti modalità di calcolo idonee a comprovare la correttezza degli adempimenti effettuati.

Viene, altresì, censurata la motivazione della Corte nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale dedotta in relazione alla posizione del tesserato [omissis], impedendo – secondo la difesa – la formazione di una prova decisiva ai fini della corretta ricostruzione dei fatti e della quantificazione della sanzione.

IV. *“MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL C.U. N. 1193 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI GOVERNO IN MATERIA DI INADEMPIMENTI INTERMEDI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE; INGIUSTIZIA MANIFESTA”.*

Con l'ultimo motivo, la ricorrente contesta il criterio di quantificazione della sanzione adottato dalla Corte Federale d'Appello, la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, ha elevato la penalizzazione da due ad otto punti in classifica.

Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe correttamente applicato il criterio tradizionale già utilizzato nell'ambito professionistico, fondato sulla penalizzazione per ciascuna mensilità complessivamente non corrisposta, indipendentemente dal numero dei tesserati coinvolti. La Corte Federale avrebbe invece aderito ad una interpretazione innovativa prospettata dalla Procura Federale, moltiplicando il numero delle mensilità per il numero dei singoli tesserati interessati dall'inadempimento.

La ricorrente censura la motivazione della Corte nella parte in cui questa sostiene che il riferimento alle “mensilità risultanti dai contratti depositati” imporrebbe di considerare ciascun contratto come autonoma unità di computo della sanzione. Secondo la difesa, tale inciso sarebbe stato previsto unicamente per consentire alle società la libera determinazione del numero delle mensilità contrattuali, non già per introdurre un criterio moltiplicatore delle penalizzazioni.

La società evidenzia che, anche nel sistema professionistico disciplinato dagli artt. 80 e 85 NOIF, la penalizzazione è sempre stata parametrata alla singola mensilità e non alle posizioni individuali dei tesserati. L'interpretazione adottata dalla Corte determinerebbe, pertanto, un'irragionevole disparità di trattamento e violerebbe il principio di proporzionalità della sanzione.

La ricorrente deduce, infine, che la *reformatio in peius* operata in grado d'appello sarebbe fondata su un'interpretazione del tutto innovativa della disposizione regolamentare, priva di precedenti e non desumibile in modo chiaro dal testo del C.U. n. 1193, con conseguente manifesta ingiustizia della sanzione inflitta.

4. Per resistere al ricorso nessuno si è costituito. All'udienza del 5 giugno 2026, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La Procura Generale intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il C.U. n. 1193 del 12 giugno 2025 avrebbe introdotto *ex abrupto*, in difetto di base normativa di rango primario, un adempimento infrastagionale assistito da sanzione disciplinare e che la Corte Federale, nel ricondurlo all'art. 33, comma 8, CGS FIGC, avrebbe reso una motivazione meramente apparente.

La censura, pur articolata con dovizia argomentativa, non ha pregio.

1.1. Punto focale della questione è la natura dell'art. 33, comma 8, CGS FIGC, a mente del quale «le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni».

Si tratta, all'evidenza, di una norma di rinvio, con la quale il Codice di Giustizia Sportiva Federale – fonte primaria dell'ordinamento della Federazione – demanda alle disposizioni di ammissione emanate dalla LND tanto l'individuazione degli obblighi di comunicazione e di deposito, quanto la determinazione delle conseguenze sanzionatorie del loro inadempimento. La copertura normativa del precetto e della sanzione, in altri termini, non promana dal Comunicato Ufficiale, ma dal Codice, che la “presta” alla fonte di settore, delegandole il completamento contenutistico della fattispecie. È quanto la Corte Federale aveva già affermato, a Sezioni Unite, con la decisione n. 111/2025-2026, richiamata da entrambi i giudici di merito, qualificando l'art. 33, comma 8, CGS come «la base normativa sufficiente e necessaria per attribuire alle disposizioni di ammissione emanate dalla LND la capacità di individuare le condotte rilevanti e di determinare le relative sanzioni».

Il quadro trova puntuale conferma nelle NOIF. L'art. 52-*ter*, dopo aver istituito la Co.Vi.So.D. quale organismo tecnico di controllo sulle ammissioni ai campionati nazionali organizzati dalla LND, stabilisce, al comma 2, che «le procedure ed i criteri di ammissione ai suddetti Campionati sono

emanate annualmente dalla L.N.D.», individuando, altresì, nella Segreteria della Divisione Calcio a Cinque la struttura di cui la Commissione si avvale per i controlli sulle ammissioni al relativo campionato. È, dunque, lo stesso ordinamento federale, nelle sue fonti di vertice, ad attribuire alla LND – che per il calcio a cinque opera attraverso la propria Divisione – il potere di dettare annualmente la disciplina dell'ammissione ai campionati nazionali e a ricollegare all'inosservanza degli obblighi ivi previsti le sanzioni dalla medesima disciplina contemplate. *Apertis verbis*: non è la Divisione ad essersi "appropriata" di un potere altrui, ma è il legislatore federale ad averglielo conferito.

Né può dirsi violato il principio di legalità delle sanzioni, che nell'ordinamento sportivo esige la predeterminazione e la conoscibilità del precetto e della relativa conseguenza afflittiva. Il C.U. n. 1193, pubblicato il 12 giugno 2025, ha reso noti a tutte le società partecipanti, con oltre sette mesi di anticipo rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2026, tanto l'obbligo quanto la misura della sanzione, e ciò in forza di un rinvio operato dalla norma primaria. Il che basta a escludere che la ricorrente sia stata sanzionata sulla base di una fattispecie "inedita" o non conoscibile.

1.2. Lo schema non è sconosciuto alla giurisprudenza di questa Sezione, che, in una fattispecie strutturalmente analoga, ha escluso qualsivoglia contrasto tra la norma primaria che «opera un esplicito rinvio a una fonte tecnica-operativa [...] per la fissazione dei termini e delle specifiche modalità attuative» e l'atto che a quella delega «non fa altro che dare concreta attuazione» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 8/2026, in tema di rapporti tra l'art. 85 NOIF e il Manuale delle Licenze Nazionali). La stessa ricorrente, del resto, riconosce che il Manuale può legittimamente integrare le NOIF in quanto corpo normativo espressamente previsto dalle fonti federali: l'identica *ratio* vale per il C.U. n. 1193, espressamente "chiamato" dall'art. 33, comma 8, CGS FIGC e dall'art. 52-ter NOIF. Che l'atto di attuazione promani dal Consiglio Federale ovvero dalla LND (e, per essa, da una sua articolazione) è circostanza priva di rilievo, una volta che sia la fonte primaria a designarlo; tanto più che lo stesso Statuto Federale, come questa Sezione ha già avuto modo di rammentare, «delega ... alle Leghe talune funzioni anche di tipo regolamentare» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 11/2023, che richiama la decisione n. 35/2017).

1.3. In tale prospettiva, i precedenti invocati dalla ricorrente non soltanto non giovano alla sua tesi, ma, a ben vedere, la smentiscono.

Nella decisione n. 11/2023 – resa da questa Sezione in un giudizio che vedeva parte proprio l'odierna ricorrente – il Collegio esclude che la disciplina dettata dalla Divisione Calcio a 5 per la Coppa della Divisione potesse incidere, in senso derogatorio, sul regime di esecuzione delle squalifiche fissato dagli artt. 19 e 21 CGS FIGC, affermando che «neppure la Divisione Calcio a

5 può legiferare sul Codice Generale della FIGC» e che la delega di funzioni regolamentari alle Leghe non può legittimare «una interpretazione di detti regolamenti, ovvero una loro applicazione che risulti contraria al Codice di Giustizia Sportiva del delegante». Principio, questo, che va qui integralmente ribadito, ma che non si attaglia alla vicenda in esame: il C.U. n. 1193 non deroga al Codice, né con esso confligge; al contrario, trova applicazione proprio perché, e nei limiti in cui, è il Codice a richiamarlo. Si è, in buona sostanza, al cospetto di una fonte che opera *secundum*, e non *contra*, *codicem*, sicché l'antinomia che in quel caso imponeva di far governo della gerarchia delle fonti nella specie semplicemente non sussiste.

Analogamente, risulta pienamente rispettato il principio secondo cui i comunicati ufficiali, quali fonti subprimarie, «non hanno il compito di innovare l'apparato sanzionatorio previsto dalle norme primarie, [...] bensì quello più limitato di prevedere la disciplina imperativa della partecipazione al campionato, facendo rinvio implicito alle norme primarie per l'eventuale violazione dei precetti» (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 14/2015). Nel caso di specie il rinvio opera, infatti, in direzione inversa e in forma espressa, essendo la norma primaria a rimettere alla disciplina di ammissione la determinazione delle sanzioni; il Comunicato, dunque, non “innova” l'apparato sanzionatorio, ma ne costituisce il completamento voluto dal Codice. Il che si pone in linea di continuità con quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questo Collegio in ordine alla duplice rilevanza, disciplinare e amministrativa, dell'inadempimento degli obblighi stabiliti dai Comunicati Ufficiali della LND in materia di ammissione ai campionati (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 60/2015), assetto oggi definitivamente positivizzato dall'art. 33, comma 8, CGS FIGC.

1.4. Non persuade, infine, la tesi secondo cui l'adempimento in questione, in quanto “intermedio”, esulerebbe dal novero delle «disposizioni di ammissione» cui l'art. 33, comma 8, CGS FIGC fa rinvio.

Sul piano testuale, la previsione è contenuta nel medesimo Comunicato Ufficiale recante gli «Adempimenti per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie A maschile di Calcio a Cinque – Stagione sportiva 2025/2026» ed è rivolta alle società «in organico al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2025/2026».

Sul piano sostanziale, l'ammissione al campionato non si esaurisce nell'atto dell'iscrizione, ma costituisce un titolo di partecipazione i cui presupposti devono permanere per l'intera stagione sportiva. È questo l'insegnamento, ormai consolidato, di questo Collegio, secondo cui il regolare adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti dei tesserati è assunto dall'ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società, quale «parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l'informativa periodica, nonché come preconditione per l'ottenimento del titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo»;

ed è parimenti acquisito che le norme poste a presidio di tali verifiche periodiche, «come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati», sono dettate «a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023; Sez. I, decisioni nn. 46/2021, 26/2024, 11/2025 e 8/2026).

La distinzione, su cui la ricorrente insiste, tra adempimenti “prodromici” e scadenze “intermedie”, asseritamente preordinati alla tutela di beni giuridici diversi, è dunque priva di fondamento: si tratta di due momenti di un’unica funzione, quella di garantire, all’atto dell’iscrizione e in corso di stagione, la stabilità economico-finanziaria dei sodalizi quale condizione della regolarità della competizione e della *par condicio* tra i contendenti. Diversamente opinando, si giungerebbe – come esattamente osservato dalla Corte Federale – al paradosso di una vigilanza concentrata in un unico momento, che lascerebbe sguarniti, per l’intera durata della stagione, proprio gli interessi che la disciplina ammissiva intende presidiare.

1.5. Quanto alla dedotta apparenza della motivazione, è sufficiente osservare che tale vizio – il quale, secondo il noto insegnamento della Corte di Cassazione, integra, al pari della mancanza assoluta di motivi, della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile e del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, un’anomalia motivazionale rilevante in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) – ricorre allorquando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nulla di tutto ciò è dato rinvenire nella decisione impugnata, che ha ricostruito il meccanismo di rinvio dell’art. 33, comma 8, CGS FIGC, ha spiegato perché il C.U. n. 1193 costituisce disposizione di ammissione e ha specificamente distinto il precedente n. 11/2023: un percorso argomentativo che la ricorrente può non condividere, ma che è esplicito, coerente e idoneo a sorreggere il *decisum* (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 82/2017, richiamata dalla stessa Corte Federale). Il dissenso rispetto alla motivazione non si converte, in altri termini, in vizio della motivazione.

1.6. In disparte, infine, la considerazione per cui il C.U. n. 1193 – atto avente forza vincolante e opponibile a ciascun soggetto dell’ordinamento federale sin dalla sua comunicazione e suscettibile, in caso di illegittimità, di autonoma impugnazione (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 68/2025) – non è stato fatto oggetto di gravame da parte della ricorrente, che si è iscritta e ha preso parte al campionato in piena conoscenza delle regole che lo governavano; sicché la questione della sua legittimità può venire in rilievo, in questa sede, nei soli limiti della disapplicazione incidentale, la quale presuppone un insanabile contrasto tra le fonti (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 8/2026), nella specie – per quanto sin qui esposto – insussistente.

Il primo motivo va, pertanto, respinto, unitamente alla domanda – fondata sui medesimi rilievi – di declaratoria di nullità o di disapplicazione del C.U. n. 1193.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Co.Vi.So.D. avrebbe operato al di fuori delle competenze attribuitele dall'art. 52-*ter* NOIF, circoscritte al controllo sulle ammissioni ai campionati, e deduce il contrasto tra il C.U. n. 1193 e l'art. 6 dell'Accordo Collettivo LND-AIC, che distinguerebbe i compensi dai premi quanto a modalità di corresponsione e regime fiscale.

Il motivo è infondato.

La doglianza poggia sul medesimo presupposto del primo motivo – l'estraneità dell'adempimento al «controllo sulle ammissioni» – e ne segue, inevitabilmente, la sorte. Una volta accertato che il deposito delle dichiarazioni liberatorie entro il 31 gennaio 2026 rientra nella disciplina di ammissione emanata annualmente dalla LND, ai sensi dell'art. 52-*ter*, comma 2, NOIF, la verifica affidata alla Co.Vi.So.D. si colloca esattamente all'interno della funzione che il comma 1 della medesima disposizione le attribuisce: il «controllo sulle ammissioni ai campionati». Nessun sovvertimento della gerarchia delle fonti, dunque: il C.U. n. 1193 non amplia la competenza della Commissione, ma ne specifica l'oggetto, come la stessa norma primaria, rimettendo alla LND la definizione annuale delle «procedure» e dei «criteri» di ammissione, espressamente consente. Correttamente, pertanto, la Corte Federale ha qualificato l'attribuzione in parola come «specifica modalità» con cui la competenza dell'organismo «si esplica in raccordo funzionale con l'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva».

Né giova alla ricorrente il tentativo di circoscrivere la portata della decisione delle Sezioni Unite n. 9/2016 alle sole ipotesi in cui l'adempimento sia previsto da una norma di rango primario. Per quanto già esposto, una norma primaria nella specie sussiste (art. 33, comma 8, CGS FIGC e art. 52-*ter* NOIF); e, in ogni caso, il principio ivi affermato – secondo cui la rilevanza disciplinare del mancato tempestivo adempimento delle obbligazioni retributive costituisce «espressione tipica della libertà associativa, che può consentire l'adozione di regole interne, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle generali dettate nell'ordinamento statale» – ha portata generale e trova piena applicazione anche nel settore dilettantistico.

2.1. Quanto, infine, al preteso contrasto con l'art. 6 dell'Accordo Collettivo LND-AIC, la doglianza muove da un'erronea sovrapposizione di piani. L'Accordo Collettivo disciplina il rapporto tra la società e l'atleta, regolando modalità e tempi di corresponsione del compenso e dei premi; il C.U. n. 1193 disciplina, invece, l'obbligo – che la società assume verso l'ordinamento federale quale condizione di permanenza nel campionato – di comprovare, entro un termine perentorio,

l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Si tratta di discipline che operano su piani distinti e che, come tali, non possono porsi in rapporto di antinomia.

Ma vi è di più. Il punto 6.3 dell'Accordo, valorizzato dalla ricorrente, dispone che «i premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto», rinviando così, per la disciplina della loro erogazione, al contratto individuale; e al contratto individuale rinvia, simmetricamente, il C.U. n. 1193, che ha riguardo a «quanto previsto dai contratti depositati». Le due fonti convergono, dunque, sul medesimo parametro: il contratto depositato. Ove questo preveda – come accertato dai giudici di merito – la corresponsione mensile dei premi unitamente al compenso fisso, l'Accordo Collettivo non autorizza la società a discostarsene, ma, al contrario, ne impone il rispetto. Lungi dal contraddire la decisione impugnata, l'Accordo ne conferma l'impianto. Quanto al diverso regime fiscale e previdenziale delle due voci, esso è circostanza del tutto estranea al perimetro del precetto federale, che ha riguardo all'*an* e al quando del pagamento, non già alla sua qualificazione tributaria.

Gli ulteriori profili veicolati con il motivo in esame – la mancata valutazione della consulenza tecnica di parte e la mancata ammissione della prova testimoniale – sono riproposti con il terzo motivo e saranno, pertanto, scrutinati in quella sede.

Il secondo motivo va, dunque, respinto.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta il computo delle premialità nelle mensilità rilevanti, presuntivamente suddivise in ratei uguali, il criterio di conversione netto/lordo fondato sulle tabelle AIC e la ritenuta irrilevanza della prova testimoniale sulla posizione del tesserato [omissis], chiedendo l'annullamento con rinvio.

Anche tale motivo è infondato, oltre che in larga parte inammissibile.

3.1. Sotto le spoglie della violazione di legge e del difetto di motivazione, la ricorrente sollecita, in realtà, questo Collegio a rileggere i contratti, a rifare i conteggi e a riponderare il valore probatorio della consulenza di parte: attività, tutte, che attengono al merito e che sono precluse in questa sede.

La censura è, in ogni caso, infondata.

Il C.U. n. 1193 assume quale parametro dell'obbligo di deposito «quanto previsto dai contratti depositati», e non i soli compensi in senso stretto. I giudici di merito hanno accertato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che i contratti dei tesserati [omissis], [omissis] e [omissis] prevedevano la corresponsione mensile delle premialità accanto al compenso fisso e che, quanto al tesserato [omissis], non risultava integralmente corrisposto neppure il compenso fisso pattuito. A fronte di tale accertamento, la tesi dei ratei “diseguali” non coglie nel segno: anche ad ammettere che l'Accordo Collettivo consenta alle parti di pattuire un'erogazione differenziata

dei premi, una simile modulazione avrebbe dovuto risultare dal contratto – che è, per espresso rinvio del punto 6.3, la fonte delle «modalità» di corresponsione – e non da una successiva e unilaterale scelta della società. Ed è proprio questa scelta che la ricorrente, in definitiva, rivendica, laddove afferma di aver «pagato mensilmente anche una parte della premialità pattuita nei singoli contratti»: il che, lungi dall'escludere l'inadempimento, ne costituisce la plastica descrizione.

Decisivo, del resto, è il rilievo – posto a fondamento di entrambe le decisioni di merito e non efficacemente contrastato in questa sede – per cui lo stesso consulente tecnico della società ha riconosciuto, nella propria relazione, la mancata corresponsione di importi relativi alla sommatoria di compensi e premi: circostanza che, provenendo dalla stessa parte, smentisce in radice l'assunto dell'integrale adempimento. Né può essere invocato un legittimo affidamento della società sulla correttezza del proprio operato, giacché l'affidamento, per essere tutelabile, deve fondarsi su atti o comportamenti univoci, legittimi e stabili degli organi preposti (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 70/2025), e non sulla convinzione, maturata dalla parte, della bontà della propria interpretazione.

Quanto al criterio di conversione netto/lordo, la Corte Federale ha correttamente osservato che la tabella AIC, pur non costituendo un parametro legale in senso stretto, rappresenta lo strumento tecnico, di prassi consolidata, che consente all'organismo di controllo di assicurare un trattamento uniforme di tutte le società partecipanti al medesimo campionato, in coerenza con l'esigenza che la disciplina di ammissione «venga interpretata ed applicata in modo rigoroso ed uniforme» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 60/2015). Ed ha, altresì, rilevato – con statuizione che la ricorrente non scalfisce – che la difesa non ha indicato alcun criterio alternativo idoneo a condurre a un esito integralmente liberatorio, posto che lo stesso consulente di parte ha riconosciuto la sussistenza di importi non corrisposti. Ne discende che l'asserito errore di calcolo, quand'anche sussistente, non investirebbe un «punto decisivo della controversia», come invece richiede l'art. 54, comma 1, CGS CONI.

3.2. Del pari infondata è la doglianza relativa alla posizione del tesserato [omissis] e alla mancata ammissione della prova testimoniale.

La valutazione circa l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi istruttori è, del resto, riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, ove sorretto da motivazione anche implicita, si sottrae al sindacato di legittimità (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 45/2015, richiamata dalla Corte Federale); e la Corte Federale ha, nella specie, espressamente e congruamente motivato sul punto, evidenziando altresì il carattere eccezionale della prova testimoniale in un processo, quale quello sportivo, ordinariamente fondato sull'oralità concentrata e sulla prova documentale. Non

v'è, dunque, alcuna omissione motivazionale, né, tanto meno, un «punto decisivo» rimasto privo di considerazione.

Ne consegue il rigetto anche della domanda di annullamento con rinvio, che sull'asserita decisività della prova si fondava.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la rideterminazione della penalizzazione in otto punti, sostenendo che la sanzione andrebbe riferita alla mensilità complessivamente intesa, come nel settore professionistico; che l'inciso «intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati» servirebbe soltanto a consentire la libera determinazione del numero delle rate contrattuali; che il criterio accolto condurrebbe a esiti abnormi e sproporzionati; e che la *reformatio in peius* poggerebbe su un'interpretazione innovativa e priva di precedenti.

Orbene, la tesi è sicuramente suggestiva, ma non coglie nel segno.

Va anzitutto rilevato che la censura si risolve, nella sostanza, nella contrapposizione tra l'interpretazione accolta dalla Corte Federale e quella, diversa, propugnata dalla ricorrente: prospettazione che, per le ragioni esposte, «è da ritenersi finanche inammissibile» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 23/2025).

4.2. Muovendo dal dato letterale, la disposizione commina «la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati». Tre sono gli elementi che ne orientano univocamente la lettura. Il primo è l'aggettivo «ogni», che nella lingua italiana ha valore distributivo e significato del tutto equivalente a «ciascuna»: la distinzione lessicale prospettata dalla ricorrente, che vorrebbe trarre dall'uso dell'uno anziché dell'altro conseguenze di ordine sistematico, è priva di qualsivoglia fondamento grammaticale.

Il secondo è la nozione di «mensilità», che la norma non lascia all'interprete, ma definisce essa stessa («intendendosi per mensilità...»), ancorandola non al mese di calendario, bensì alla rata risultante dal contratto. La definizione spostata, in altri termini, l'unità di misura della sanzione dal tempo al rapporto: la mensilità rilevante è quella dovuta in forza di ciascun contratto.

Il terzo è il riferimento ai «contratti depositati», declinato al plurale. Ogni contratto genera un'autonoma serie di obbligazioni di pagamento nei confronti di un distinto creditore; e, coerentemente, l'adempimento richiesto alla società – il deposito delle dichiarazioni liberatorie – ha natura intrinsecamente individuale, giacché la liberatoria è sottoscritta da ciascun tesserato e attesta il soddisfacimento del suo specifico credito. Non esiste, in buona sostanza, una “liberatoria di squadra”. Ne discende che, per ciascun mese, vi sono tante mensilità quanti sono i contratti, e tante violazioni quante sono le mensilità non liberate.

L'argomento che la ricorrente trae dal contratto ripartito in dodici ratei, anziché in dieci, lungi dall'incrinare tale conclusione, la corrobora. Se il numero – e dunque l'importo e la scadenza – delle mensilità varia da contratto a contratto, la «mensilità» non può essere un'unità di calendario comune all'intera società, potendo le rate dei diversi tesserati non coincidere neppure temporalmente, ma è necessariamente l'unità di adempimento propria di ciascun rapporto. L'inciso finale, dunque, non serve soltanto a consentire la libera determinazione del numero delle rate: è, al contrario, la ragione stessa per cui il computo non può che essere riferito a ciascun contratto.

4.3. La lettura testuale trova conferma sul piano sistematico. Questa Sezione, in una vicenda che, *mutatis mutandis*, poneva il medesimo interrogativo con riguardo al Manuale delle Licenze Nazionali, ha fatto proprio il rilievo per cui i diversi adempimenti «sono ontologicamente tra loro distinti, per fonte [...] e per cespiti di riferimento, con la conseguenza che la violazione di ogni singolo adempimento non può che dar luogo all'irrogazione della sanzione», osservando che accogliere la tesi contraria «porterebbe alla irragionevole conseguenza di sanzionare con la medesima penalizzazione la società che omette un singolo pagamento e quella che si rende inadempiente a tutte le obbligazioni retributive, fiscali e contributive, vanificando il principio di proporzionalità della sanzione» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 8/2026; nello stesso senso, Sez. I, decisione n. 26/2024, secondo cui il legislatore federale ha «considerato come fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad ognuna di esse un punto di penalizzazione»).

Il medesimo, irragionevole, esito discenderebbe dalla lettura propugnata dalla ricorrente: la società che non abbia corrisposto due mensilità a un solo tesserato verrebbe sanzionata esattamente come quella che non le abbia corrisposte all'intera rosa. È proprio l'invocato principio di proporzionalità, dunque, a deporre nel senso accolto dalla Corte Federale.

4.4. Non conferente è, poi, il parallelismo con il settore professionistico. In quel sistema – come esattamente rilevato dalla Corte Federale – l'unità sanzionatoria è ancorata a scadenze federali predeterminate e identiche per tutte le società, e la sanzione è costruita, secondo il monolitico orientamento di questo Collegio, quale soglia minima («almeno» due punti di penalizzazione), al di sotto della quale non è dato scendere, ma al di sopra della quale il giudice ben può muoversi nell'esercizio del potere di dosimetria (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023; Sez. I, decisioni nn. 42/2020, 23/2025 e 8/2026), apprezzando la particolare gravità della condotta anche «in considerazione del numero esteso dei soggetti lesi» (CFA, SS.UU., n. 97/2024-2025, richiamata dalla Corte Federale). L'estensione soggettiva dell'inadempimento, in quel modello, trova dunque ingresso nella commisurazione della sanzione. Il C.U. n. 1193 adotta, invece, un

meccanismo a ricorrenza fissa, privo di forbice edittale: ove l'unità di computo fosse il mese di calendario, il numero dei tesserati lesi resterebbe del tutto irrilevante, con un esito che contraddirebbe la *ratio* stessa della disposizione. Il raffronto aritmetico proposto dalla ricorrente è, pertanto, fuorviante, perché pone a confronto il minimo edittale di un sistema a forbice con l'esito di un sistema a ricorrenza fissa, il quale affida al criterio di computo la funzione di graduazione che altrove è assolta dalla forbice edittale.

4.5. Quanto agli esiti asseritamente abnormi del criterio accolto – sino all'ipotesi, prospettata dalla ricorrente, di cinquanta punti di penalizzazione per l'omesso pagamento di due mensilità all'intera rosa – è sufficiente osservare che il principio di proporzionalità, certamente cardine dell'ordinamento sportivo, opera all'interno, e non al di sopra, della disciplina sanzionatoria dettata dalla disposizione applicabile; e che, nella specie, la graduazione è immanente alla norma, la quale commisura la sanzione all'estensione dell'inadempimento nella sua duplice dimensione oggettiva (numero delle mensilità) e soggettiva (numero dei tesserati lesi). Che l'entità della penalizzazione possa, in ipotesi, risultare particolarmente gravosa è conseguenza che dipende interamente dalla condotta della società, la quale ha piena padronanza del proprio adempimento; ed è, in ogni caso, il riflesso di una scelta di politica sportiva rimessa al normatore federale, che il giudice non può correggere senza sostituire la propria funzione di «giustizia sulla fattispecie» con quella di «costruzione di una fattispecie, cioè di un'azione di governo dell'organizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 27/2020, ripresa da questa Sezione con la decisione n. 23/2025). Principio, questo, che la medesima Sezione ebbe ad affermare proprio in un giudizio che vedeva parte l'odierna ricorrente, avvertendo che, diversamente opinando, gli organi di giustizia finirebbero per trasformarsi «da soggetti applicativi dei diritti a soggetti “costruttori” di diritti» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 11/2023).

Trattandosi, poi, di sanzione rigidamente predeterminata nel suo ammontare, nessuno spazio residua per una sua mitigazione in via equitativa: essa si applica «a prescindere da eventuali “termini quantitativi e qualitativi” che connotano la “violazione ascritta”, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023; Sez. I, decisioni nn. 42/2020, 26/2024 e 11/2025).

Né può invocarsi, in senso contrario, il canone ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di *lex specialis* delle procedure di evidenza pubblica, secondo cui, in presenza di clausole ambigue, va preferita l'interpretazione più favorevole al concorrente. Come esattamente rilevato dalla Corte Federale, quel canone presuppone un'ambiguità testuale che qui non sussiste; e, soprattutto, la *par condicio* che governa le competizioni sportive opera come

clausola di rigore applicativo, non di apertura ermeneutica in favore del singolo. Il carattere concorsuale della procedura di ammissione, infatti, «esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto», in conformità all'insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui «l'esigenza di rispettare la par condicio nell'ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l'ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 60/2015, e Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, ivi richiamata). La penalizzazione, in questa prospettiva, assolve anche al compito di ripristinare la parità di condizioni alterata in danno delle società antagoniste che hanno puntualmente onorato le proprie scadenze.

4.6. Quanto, infine, *alla reformatio in peius*, essa non integra alcun vizio. L'aggravamento della sanzione è conseguito all'accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, che aveva specificamente devoluto alla Corte il capo relativo alla quantificazione della penalizzazione: il divieto di *reformatio in peius*, com'è noto, opera allorché l'impugnazione sia proposta dal solo soggetto sanzionato, non già quando a dolersi della misura della sanzione sia la parte pubblica. Né la decisione impugnata può dirsi fondata su un'interpretazione "pionieristica": la disposizione è stata introdotta – come la stessa ricorrente rimarca – per la prima volta con il C.U. n. 1193, sicché non poteva sussistere alcun orientamento consolidato in senso contrario; la «pacifica giurisprudenza» evocata dal Tribunale atteneva ad altri e diversi regimi sanzionatori; e il medesimo Tribunale, pochi giorni dopo, ha applicato il criterio del cumulo per ciascun tesserato e per ciascuna mensilità con le richiamate decisioni nn. 0238 e 0239/TFNSD-2025-2026. La novità di una questione interpretativa, del resto, non costituisce di per sé un vizio: ciò che rileva è la correttezza della soluzione adottata.

4.7. Alla luce di quanto precede, può concludersi che, in applicazione del Comunicato Ufficiale della LND – Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12 giugno 2025, la penalizzazione di un punto in classifica *“per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”* si applica con riferimento a ciascuna mensilità contrattuale non integralmente corrisposta – e non comprovata mediante il deposito, entro il termine perentorio, delle dichiarazioni liberatorie o della documentazione equipollente – in favore di ciascun tesserato; il numero complessivo dei punti di penalizzazione corrisponde, pertanto, alla somma delle mensilità non liberate risultanti dai singoli contratti depositati.

Nel caso di specie, essendo rimaste non liberate due mensilità per ciascuno dei quattro tesserati interessati, correttamente la Corte Federale ha rideterminato la penalizzazione in otto punti.

Il quarto motivo va, dunque, respinto.

5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conferma della decisione impugnata. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione**

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 giugno 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 12 ottobre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face